**CASI / HANDICAP**

**PLENARIA DEL 13/02/2017 – NOVARA formazione GLIP**

CASO N. 1

Un alunno disabile fisico ha chiesto di collocare, per il prossimo anno scolastico, le due ore di scienze motorie all'inizio della giornata affinché possa assentarsi per ragioni di terapia presso struttura sanitaria.

Si chiede se l'esonero completo dalle lezioni, in una scuola media secondaria di secondo grado, possa anche riguardare la parte teorica dell'insegnamento di tale disciplina.

CASO N. 2

Ho ricevuto da parte dei genitori di uno studente disabile (classe quarta di una secondaria di secondo grado), la richiesta di autorizzare la registrazione audio delle lezioni come strumento compensativo per un miglior apprendimento.   
Alla richiesta dei genitori veniva allegata a supporto la relazione della logopedista.

Concessa l’autorizzazione, ho invitato i docenti a consentire le registrazioni, ma essendo imminente una seduta del Consiglio di classe i medesimi hanno dibattuto sulla questione, concludendo come risulta a verbale, di richiedere alla famiglia la “relazione motivata di uno psicologo o di neuropsichiatra, in cui si valuti l’impatto positivo dello strumento sull’alunno nel caso specifico”, non ritenendo sufficiente dal momento che il PEI, ai sensi delle vigenti norme, va redatto congiuntamente al personale sanitario.   
In realtà dalle affermazioni verbali di alcuni docenti della classe emerge piuttosto un atteggiamento oppositivo perché la registrazione comprometterebbe la privacy (?) e addirittura la libertà d’insegnamento (??) e in quest’ottica la richiesta della relazione del neuropsichiatra sembra soprattutto l’espressione di una molestia nei confronti della famiglia o, quanto meno, un modo per “prendere ulteriore tempo”.

Nel biennio iniziale il precedente Consiglio di classe non aveva mai opposto resistenza nei confronti della registrazione che precedentemente era stata consigliata proprio dal neuropsichiatra dello studente.

Si richiede di voler precisare se davvero la scuola è tenuta a procurarsi la relazione dello psicologo o del neuropsichiatra per le ragioni sopra specificate o se, viceversa, addirittura qualunque studente ha il diritto di registrare spiegazioni ed interrogazioni senza richiedere specifico consenso.

CASO N. 3

- A settembre, la scuola accoglie un ragazzo disabile, proveniente da altro Istituto, e già con 24 ore di sostegno assegnate (trattasi di Scuola Primaria);   
- l'Ufficio Scolastico nomina un docente di sostegno per 24 ore (docente diverso da quello assegnato su quel caso nell'Istituto di provenienza);   
- la famiglia, assolutamente in confusione, decide di trasferire nuovamente il ragazzo presso un terzo Istituto (questo dopo che era stato approntato tutto anche in termini di "assistenza");   
- il DS rilascia nulla osta per questo nuovo trasferimento.

Il quesito è relativo alla posizione del docente di sostegno che non ha più il caso e non intende "seguirlo" nell'istituto di destinazione.   
  
1) il contratto deve essere rescisso rischiando un ricorso in quanto il docente potrebbe avere diritto a restare nell'Istituto per il quale è stato nominato;   
2) il docente resta a disposizione dell'Istituto;   
3) resta nell'Istituto e viene assegnato dal DS in un'altra classe in cui, nel frattempo, è stato certificato un altro caso;   
4) questo è possibile solo se questo nuovo caso ha 24 ore o anche se ne ha 18, restando per il resto a disposizione o dando diritto a futuro completamento?

RISOLUZIONE CASI

INDICAZIONI DI MASSIMA:

RISOLUZIONE CASO N. 1

* INDICAZ. NAZIONALI: competenze previste
* - PARTE PRATICA E PARTE TEORICA
* PROGETTO INDIVIDUALE che porta l’allievo al CONSEGUIMENTO DI UN DIPLOMA = NON POTRA’ ESSERE ESONERATO DALLA DISCIPLINA
* SE SEGUE UN PERCORSO DIFFERENZIATO CON ATTESTATO FINALE DELLE COMPETENZE ACQUISITE CORRELATE AL PEI, potrebbe essere valutata l’opportunità dell’esonero
* IN OGNI CASO DAL PUNTO DI VISTA DELLO SVILUPPO RELAZIONALE E SOCIALE, LA FREQUENTAZIONE “DELLA CLASSE” ANCHE DURANTE QUELLA DISCIPLINA SAREBBE OPPORTUNA (COINVOLGIMENTO DELLA FAMIGLIA)

RISOLUZIONE N. 2

* D.LGS.VO N. 196/2003 (CODICE PRIVACY)
* LA REGISTRAZIONE DI PER SE’ NON E’ VIETATA MA LA SCUOLA DEVE REGOLAMENTARE.
* OCCORRE FORMALIZZARE ALLA FAMIGLIA CHE L’USO E’ STRETTAMENTE PERSONALE, I DATI NON SONO COMUNICABILI A TERZI NE’ SOGGETTI A DIFFUSIONE
* IN OGNI CASO E’ BENE CHE IL Cdc ABBIA CHIARE LE FINALITA’ DELLA FAMIGLIA – CHE NON SI TRATTI CIOE’ DI “INTRUSIONE FINE A SE STESSA” MA DI UNO STRUMENTO DAVVERO COMPENSATIVO E UTILE ALL’APPRENDIMENTO DELL’ALLIEVO
* LE RELAZIONI DI CUI ALL’OGGETTO DEL QUESITO POSSONO ESSERE RICHIESTE MA SOLO PREVIA VERIFICA DELLA LORO EFFETTIVA UTILITA’ E NON IN RELAZIONE A PROBLEMI DI PRIVACY
* E’ IMPORTANTE LA MEDIAZIONE CON LA FAMIGLIA ANCHE DA PARTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO IN PRIMA BATTUTA

RISOLUZIONE CASO N. 3

* TEMPESTIVA COMUNICAZIONE DA PARTE DELLA SCUOLA ALL’UST DEL TRASFERIMENTO DELL’ALUNNO
* IL TRASFERIMENTO AD ALTRA SCUOLA INCIDE SULL’ORGANICO DEI POSTI DI SOSTEGNO
* IL DOCENTE GIA’ ASSEGNATO PUO’ NON ACCONSENTIRE ALLO SPOSTAMENTO IN ALTRA SCUOLA, DEL RESTO IL CCNL NON LO PREVEDE
* LA SCUOLA PUO’ ASSEGNARE IL DOCENTE AD ALUNNO TARDIVAMENTE CERTIFICATO ANCHE SE MAGARI PER MINOR NUMERO DI ORE
* COMPLETAMENTO ORARIO SU PROGETTI DI ARRICCHIMENTO DELL’O.F. O SU SUPPLENZE BREVI